



# Istituto Nazionale di Statistica

## DIREZIONE GENERALE

### **PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE DI FIDUCIA DELL'ISTAT PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, LE MOLESTIE, IL MOBBING E PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO (codice identificativo ISTAT\_CF\_2024)**

Visto il d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni”;

Visto il DPR 7 settembre 2010 n. 166, concernente il Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica;

Visto lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istat approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con le deliberazioni n. CDXCVI del 13 dicembre 2019 e n. 14/2024 del 11 giugno 2024;

Visto il Regolamento del personale dell’Istituto nazionale di statistica, approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019;

Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

Considerato che, ai sensi del citato art. 7, comma 6, lett. c), del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., “*la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo (...)*”;

Vista la deliberazione 184/DGEN del 25 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il “*Disciplinare per il conferimento di incarichi di consulenza*” e, in particolare, l’art. 6, comma 3, del citato disciplinare, in base al quale “*non è ammesso il rinnovo dell’incarico*”;

Vista la Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 n. 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, che all’art. 2 stabilisce che gli Stati membri si adoperino affinché nel settore pubblico sia adottato il codice di condotta della Commissione relativo alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro;

Visto l’art. 5, lettera B, capo II, del Codice allegato alla sopra citata Raccomandazione, ai sensi del quale si raccomanda la designazione di una persona competente, incaricata di fornire consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di attenzioni moleste;

Visto l’art. 26 del CCNL 2002-2005 degli Enti di ricerca prevede che gli enti diano applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

Visto l’art. 7 del “*Codice di condotta dell’Istituto nazionale di statistica per la prevenzione e la tutela contro le discriminazioni, le molestie, il mobbing e per la promozione del benessere organizzativo*”, allegato alla deliberazione del Consiglio n. 16/2023 del 28 settembre 2023, che

regolamenta la figura del/la Consigliere/a di fiducia per contrastare i citati fenomeni;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 7 del Codice di condotta, ai sensi del quale *“Il Consigliere/a di Fiducia è una figura istituzionale di provenienza esterna all'Istituto ed esercita la sua funzione nella più ampia autonomia e nell'assoluto rispetto della dignità di tutti i soggetti coinvolti, garantendo, in particolare, la totale riservatezza delle notizie e dei fatti di cui viene a conoscenza”* e considerato che pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame, non risulta attivabile la procedura di ricognizione interna prevista dall'art. 3, comma 4, del disciplinare per il conferimento di incarichi di consulenza di cui alla deliberazione 184/DGEN del 25 ottobre 2017;

Considerato che in data 31 gennaio 2025 scadrà l'incarico dell'attuale Consigliera di fiducia dell'Istat e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, del Codice di condotta dell'Istituto *“(...) l'Istat si impegna a nominare il successore prima della scadenza del mandato”*;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una nuova selezione per l'acquisizione di un collaboratore esterno al quale affidare l'incarico di Consigliere/a di fiducia;

Vista la nota prot. n. 1443293/2024 del 21 maggio 2024 della Direzione Generale, con la quale viene determinato in 10.000 euro lordi annui, l'ammontare del compenso da corrispondere per l'incarico di Consigliere/a di fiducia;

Sentito il Presidente del Comitato Unico di garanzia (CUG) relativamente ai requisiti e ai criteri rilevanti ai fini della procedura di valutazione comparativa, in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del *“Codice di condotta dell'Istituto nazionale di statistica per la prevenzione e la tutela contro le discriminazioni, le molestie, il mobbing e per la promozione del benessere organizzativo”*, allegato alla deliberazione del Consiglio n. 16/2023 del 28 settembre 2023;

Vista la deliberazione DOP/356/2022 del 28/04/2022, con la quale è stato conferito al dott. Michele Camasca l'incarico di Direttore generale dell'Istituto, per un triennio a decorrere dal 1° maggio 2022.

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di Consigliere/a di fiducia dell'Istat (codice identificativo ISTAT\_CF\_2024)**

1. E' indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla stipula di un incarico di collaborazione esterna, senza alcun vincolo di subordinazione, per lo svolgimento dei compiti del/la Consigliere/a di fiducia, di cui all'art. 7 del Codice di condotta dell'Istituto nazionale di statistica per la prevenzione e la tutela contro le discriminazioni, le molestie, il mobbing e per la promozione del benessere organizzativo, allegato alla deliberazione del Consiglio n. 16/2023 del 28 settembre 2023.

2. Il contratto ha ad oggetto lo svolgimento dell'attività di consulenza e assistenza al personale (a tempo determinato e indeterminato, nonché a tutti coloro che lavorano a qualsiasi titolo presso l'Istituto) oggetto di discriminazioni, condotte prevaricanti, molestie, mobbing e fenomeni di sopruso o emarginazione sul luogo di lavoro.

3. L'attività del/la Consigliere/a di fiducia è finalizzata al perseguimento dei compiti individuati dal Codice di condotta dell'Istat. In particolare il/la Consigliere/a:

- provvede all'attivazione e gestione in piena autonomia dello sportello di ascolto per le problematiche da disagio lavorativo, garantendo la totale riservatezza in ordine alle circostanze delle quali è a conoscenza in ragione del suo mandato. Lo sportello è situato nel polo centrale ed è adibito a ricevimento dei lavoratori e delle lavoratrici ed è attivo per almeno due ore settimanali, con disponibilità per il personale di tutte le sedi dell'Istat, comprese quelle territoriali anche attraverso

l'utilizzo di strumenti telematici;

- partecipa a momenti periodici di raccordo promossi dal CUG che prevedono il coinvolgimento dei diversi organismi che si rapportano, ciascuno per quanto di propria competenza, con la gestione delle criticità in ambito del benessere lavorativo, nel pieno rispetto della tutela alla riservatezza dei dati individuali e sensibili;

- interviene, su richiesta del lavoratore, per l'attivazione delle procedure informali e concordate di cui agli artt. 12 e 13 del Codice di Condotta di condotta ovvero per l'eventuale supporto nell'ambito della procedura formale di cui all'art. 14;

- presenta una relazione annuale sulla propria attività al CUG e al Direttore Generale;

- può partecipare, su invito del CUG, alle riunioni del Comitato con funzione propositiva, senza diritto di voto e può partecipare alle iniziative di informazione/formazione promosse dall'Istituto sui temi di interesse.

4. Il Consigliere/a di fiducia esercita la sua funzione nella più ampia autonomia e nell'assoluto rispetto della dignità di tutti i soggetti coinvolti, garantendo, in particolare, la totale riservatezza delle notizie e dei fatti di cui viene a conoscenza.

5. L'Istituto assicura al Consigliere/a di fiducia i mezzi, i locali e gli strumenti necessari per adempiere alle sue funzioni; in particolare, l'Istat garantisce allo stesso libero accesso agli atti relativi al caso trattato, fornendo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

## **Art. 2**

### **Requisiti di ammissione**

1. Possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa i soggetti che siano in possesso del seguente requisito di ammissione alla data di pubblicazione del bando:

- diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, o di laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico, rilasciati da un'università o istituto di istruzione universitaria equiparato, in base alle norme vigenti, in materie giuridiche o socio/psicologiche.

I candidati che hanno conseguito un titolo di studio equivalente alla laurea presso un'università straniera devono, a pena di esclusione, dimostrare l'equivalenza del titolo mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che sono in corso le relative procedure.

2. Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa i candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 6, del presente avviso.

3. Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa i dipendenti dell'Istat.

4. Il contratto di collaborazione è compatibile con i rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni, unicamente previa autorizzazione da parte della competente Amministrazione.

5. Il contratto di Consigliere/a di fiducia non può essere rinnovato, considerato quanto disposto dall'art. 7, comma 6, lett. c), del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., e dall'art. 6, comma 3, del *"Disciplinare per il conferimento di incarichi di consulenza"* dell'Istituto.

6. Il contratto di collaborazione non può, altresì, essere stipulato con coloro che, alla data di conferimento dell'incarico, abbiano in corso un altro contratto di collaborazione stipulato con l'Istat o risultino già collocati in quiescenza. Qualora lo status di soggetto in quiescenza dovesse subentrare successivamente al conferimento dell'incarico, lo stesso potrà proseguire a titolo gratuito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

### Art. 3

#### Durata dell'incarico

1. L'incarico ha durata triennale. Non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, esclusivamente per ritardi non imputabili al collaboratore, qualora la stessa sia funzionale al completamento dell'attività contrattuale, fermo restando il compenso pattuito.

### Art. 4

#### Trattamento economico

1. Il compenso annuo per lo svolgimento dell'incarico è determinato nella misura di € 10.000,00 lordi, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del presente bando. Tale ammontare deve intendersi onnicomprensivo, anche con riferimento ad eventuali spese necessarie per raggiungere le sedi dell'Istituto.

2. Il compenso è corrisposto in rate bimestrali posticipate, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11.

3. Qualora il vincitore della procedura comparativa risulti essere titolare di partita IVA, può essere stipulato un contratto di prestazione professionale per il quale è corrisposto il relativo importo lordo, previa presentazione di fattura.

### Art. 5

#### Presentazione della domanda: termini e modalità

1. La **domanda** di ammissione alla procedura può essere presentata **esclusivamente in modalità telematica**, accedendo al "Portale unico del Reclutamento InPA" del Dipartimento della funzione pubblica (<https://www.inpa.gov.it>), **entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale**.

2. Una volta effettuato l'accesso al Portale InPA e la registrazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature), i candidati possono inserire le proprie informazioni, l'allegato richiesto dall'avviso e inviare la propria candidatura.

3. Non appena trasmessa la domanda, il sistema invierà automaticamente una e-mail di conferma dell'avvenuta candidatura all'indirizzo fornito al momento della registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato .pdf, valevole come ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, che i partecipanti dovranno aver cura di conservare.

4. Entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà possibile modificare la candidatura inoltrata con una nuova. In caso di più invii, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti definitivamente revocate e prive d'effetto.

5. **Non verranno prese in considerazione eventuali integrazioni della domanda inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.**

6. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
- c) il luogo di residenza;
- d) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, nonché un indirizzo di posta

elettronica certificata (PEC) al quale chiedere che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione e il recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO). È fatto obbligo ai candidati di comunicare ogni variazione di tali recapiti. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, causati da inesatta o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di eventuali modifiche intervenute rispetto a quanto comunicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- e) di non aver riportato condanne penali ovvero le condanne penali riportate;
- f) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero i procedimenti penali pendenti;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- h) di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- i) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui stato conseguito;
- j) di non aver avuto nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari a proprio carico ovvero le sanzioni disciplinari avute;
- k) di non essere dipendente dell'Istituto nazionale di statistica;
- l) di non avere rapporti di parentela/affinità con alcuno dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Statistica;
- m) che non sussiste alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;
- n) la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- o) di essere in possesso di eventuali titoli preferenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Non saranno presi in considerazione titoli che non siano stati espressamente dichiarati nella domanda ancorché già in possesso del candidato all'atto della presentazione della domanda stessa.

7. Per mezzo del Portale InPA, attraverso la **sezione "Allegati"** alla domanda di partecipazione alla procedura, i candidati dovranno trasmettere **copia in formato .pdf** del proprio **curriculum vitae** aggiornato. Il curriculum vitae dovrà evidenziare i titoli, le competenze e le esperienze maturate. I candidati dovranno dichiarare nel curriculum il possesso di titoli, lavori e/o pubblicazioni, documenti e/o certificazioni, assumendone la responsabilità ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione, procederà successivamente ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

8. L'iscrizione al Portale unico del reclutamento InPA comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

9. Tutto quanto dichiarato nella domanda presentata sul Portale unico del reclutamento InPA costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la quale i candidati assumono la piena responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità

di atti comportano la decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000 nonché responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

10. Eventuali informazioni potranno essere richieste alla casella di posta elettronica **selezioni.rcd@istat.it** del Servizio Reclutamento, Contenzioso e Procedimenti disciplinari (RCD).

#### **Art. 6**

##### **Esclusione dalla procedura di valutazione comparativa**

1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Istituto può disporre con provvedimento motivato l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti ovvero in relazione alla specifica gravità delle condanne penali a carico del candidato.

#### **Art. 7**

##### **Commissione**

1. La Commissione esaminatrice è costituita con apposita deliberazione nel rispetto della normativa vigente.

2. La Commissione può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di valutazione dei titoli, colloquio e graduatoria**

1. La Commissione procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio.

2. Per la valutazione di titoli dei candidati la Commissione dispone di **100 punti** così ripartiti:

- formazione, con particolare riferimento ai corsi post-lauream e ai master di livello universitario, nelle tematiche del benessere organizzativo, delle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro e del disagio lavorativo, del mobbing e delle molestie sessuali; **fino a 25 punti**
- pubblicazioni e lavori attinenti all'area della selezione **fino a 10 punti**
- esperienza professionale **fino a 35 punti**

In particolare saranno valutati:

- l'esperienza maturata nell'ambito giuslavoristico e/o socio/psicologico; il possesso di un percorso professionale, con preferenza nell'ambito del pubblico impiego, nonché ogni esperienza significativa, adeguatamente comprovata, maturata in ambito nazionale o internazionale, sulla tematica del benessere organizzativo, delle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro e del disagio lavorativo, del mobbing e delle molestie sessuali;

- pregressi incarichi di Consigliere/a di fiducia, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni;

- il possesso di comprovata competenza ed esperienza in materia di tecniche di ascolto e/o mediazione dei conflitti;

- giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato **fino a 30 punti**

3. La Commissione, nella prima seduta, prima di esaminare le domande dei candidati ammessi alla procedura di valutazione comparativa, determina i criteri per la valutazione dei titoli.

4. I candidati che avranno conseguito nei **titoli** un punteggio minimo di **65/100** in base ai criteri sopraindicati, saranno convocati mediante comunicazione, in data e giorno stabiliti dalla

Commissione esaminatrice, per un colloquio sulle conoscenze e le esperienze professionali del candidato. La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità. A seguito del colloquio la commissione potrà formulare un giudizio complessivo avendo a disposizione 30 punti e il **colloquio** si intenderà superato con una votazione minima di **21/30**.

5. Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati selezionati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istat e sul Portale unico del Reclutamento InPA.

6. Al termine della fase di selezione la Commissione forma la graduatoria di merito sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

7. Il Direttore centrale delle risorse umane dell'Istituto Nazionale di Statistica, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria finale di merito e dichiara il vincitore previo accertamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio rese nel curriculum, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La graduatoria finale è formata tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.

8. La graduatoria di merito è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istat e sul Portale unico del Reclutamento InPA.

#### **Art. 9**

##### **Formalizzazione del rapporto**

1. Il Direttore centrale delle risorse umane, a seguito della pubblicazione della graduatoria, stipula con il vincitore un contratto di collaborazione esterna. La data di decorrenza dell'incarico sarà tempestivamente comunicata al vincitore.

#### **Art. 10**

##### **Recesso delle parti e revoca**

1. L'Istituto può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione. In tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore, previa verifica del risultato raggiunto ed in base all'utilità per l'Istituto.

2. Nei casi di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni degli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza fissati dal Codice di condotta dell'Istat, l'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Direttore Generale, anche su segnalazione del CUG.

#### **Art. 11**

##### **Inadempienze**

1. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Consigliere di fiducia risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto stipulano ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

2. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore generale può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere

alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in base all'utilità dell'Istituto.

#### **Art. 12**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Istat è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al conferimento dell'incarico di Consigliere/a di fiducia e avverrà a cura delle persone a ciò espressamente preposte e autorizzate, ivi compresa la Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. I dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi esclusivamente in adempimento ad un obbligo di legge. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata fornitura può precludere tale verifica.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat, con sede in Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Istat - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma, email: [responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it).
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Servizio RCD ([servizio.rcd@istat.it](mailto:servizio.rcd@istat.it)). I candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal citato Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 77 e dall'art. 79 del Regolamento stesso.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese ai candidati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Art. 13**

##### **Accesso agli atti della selezione**

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura comparativa è differito fino alla conclusione della stessa. L'accesso può avvenire con le modalità indicate al seguente link: <https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/accesso-agli-atti>.

#### **Art. 14**

##### **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è Elvia SANTANGELO, del Servizio Reclutamento, contenzioso e procedimenti disciplinari (RCD) della Direzione centrale risorse umane, Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma, email: [selezioni.rcd@istat.it](mailto:selezioni.rcd@istat.it).

#### **Art. 15**

##### **Norma di salvaguardia**

1. In caso di pubblicazione da parte del Dipartimento di Funzione pubblica di un avviso di problemi tecnici sulla piattaforma InPA riscontrati dalla stessa durante la fase di presentazione delle candidature, l'Istituto prorogherà il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, secondo quanto indicato nel suddetto avviso.

## **Art. 16**

### **Pubblicazione**

1. Il presente avviso è pubblicato sul Portale unico del Reclutamento InPA (link: <https://www.inpa.gov.it>) nonché sul sito istituzionale dell'Istat (link: <http://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/collaborazioni>).
2. L'Istat si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.
3. Sul Portale unico del Reclutamento InPA e sul sito dell'Istituto verranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele CAMISASCA

